

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 13 maggio 2016, n. 864 "LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 2 "Carnia";

VISTO il decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 2872/AGFOR del 30.05.2017, con il quale veniva autorizzato fino al 31 marzo 2022, il rinnovo dell'istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria denominata "Malins", di tipo individuale, legalmente rappresentata dal signor Matteo De Luca, con sede legale a Tolmezzo, via Carnia Libera n. 45, per una superficie pari a ettari 393.12.61;

VISTO che il suddetto decreto di rinnovo dell'autorizzazione prevede al punto 8 del dispositivo che L'autorizzazione decade qualora il titolare rinunci volontariamente all'autorizzazione;

VISTA la nota di data 16 agosto 2021, accolta al protocollo n. AGFOR-GEN-2021-0059013-A-A del 16.08.2021, con la quale il sig. Matteo De Luca, legale rappresentante dell'AFV "Malins" ha presentato istanza per l'avvio delle procedure di decadenza dell'autorizzazione in oggetto così come richiesto dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio Boschi Carnici, Ente proprietario dei terreni costituenti l'azienda;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Boschi Carnici n. 50/2021 di data 15.07.2021, in cui l'Ente in parola, proprietario del compendio vincolato ad Azienda faunistico venatoria, ha deliberato, tra l'altro, di stabilire la chiusura dell'AFV "Malins" in Comune di Prato Carnico a decorrere dall'annata venatoria 2021-2022;

RICHIAMATO il "Regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie in attuazione dell'articolo 22, comma 9, della legge regionale 6/2008";

RITENUTO di disporre la decadenza dell'autorizzazione in parola a decorrere dalla data del presente decreto, così come richiesto dal legale rappresentante dell'Azienda faunistico venatoria denominata "Malins" in Comune di Prato Carnico, nel rispetto della volontà espressa in tal senso dal Consorzio Boschi Carnici, proprietario dei terreni del comprensorio aziendale;

RITENUTO, altresì, di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'articolo 37 concernente le posizioni organizzative;

VISTO il decreto del Direttore centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche 20 febbraio 2020, n. 1413/AGFOR, con il quale è stato conferito al dott. Dario Colombi, l'incarico di posizione organizzativa "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" presso il Servizio caccia e risorse ittiche a far data dal 1 marzo 2020 al 28 febbraio 2022;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio 09 marzo 2020, n. 1920/AGFOR <<"Attribuzioni delegate e assegnazione di personale al dott. Dario Colombi, titolare della P.O. "Trattazione attività connesse alla gestione venatoria" dal 1.3.20 al 28.2.22>>;

DECRETA

1. Di disporre, a decorrere dalla data del presente decreto, la decadenza dell'autorizzazione del rinnovo dell'istituzione dell'Azienda faunistico venatoria denominata "Malins" in Comune di Prato Carnico, di tipo individuale, di superficie pari a ettari 393.12.61, formalizzata con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 2872/AGFOR del 30.05.2017.
2. Di rinviare a successivo provvedimento la destinazione d'uso del territorio in precedenza vincolato ad azienda venatoria e l'istituto cui affidare la gestione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 18 agosto 2021

COLOMBI

21_35_1_DGR_1284_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 20 agosto 2021, n. 1284

DL 10/2021, art. 5 - Recepimento del protocollo d'intesa nazionale stipulato tra il Ministero della salute, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il d.l. n. 105 del 23 luglio 2021 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche", il quale, al comma 1 dell'art. 5, rubricato "Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi" dispone che: "Il commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni";

CONSIDERATO che l'art. 5, comma 2, del d.l. n. 105/2021 dispone che "Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al comma 1, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3";

VISTA la legge n. 178 del 30 dicembre 2020, la quale, all'art. 1, comma 418, prevede che "I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza";

CONSTATATO che l'art. 9, comma 1, lett. d), del d.l. n. 52 del 22 aprile 2021 recante "Certificazioni verdi COVID-19" definisce "test antigenico rapido: il test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute";

RICHIAMATO il d.lgs. n. 153 del 3 ottobre 2009 recante "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale a norma dell'art. 11 della L. n. 69 del 18 giugno 2009", il quale definisce nuovi compiti e funzioni assistenziali delle farmacie pubbliche e private convenzionate, le quali propongono alle persone, tramite approcci proattivi, l'adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità e alla prevenzione;

VISTO l'art. 8, comma 2, del d.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 recante la "Disciplina dei rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali", in relazione al rapporto del Servizio Sanitario Nazionale con le farmacie pubbliche e private;

CONSIDERATO che l'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, reso esecutivo con l'emanazione del D.P.R. n. 371 dell'8 luglio 1998 (Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private), all'art. 2, comma 3, dispone che saranno individuate attraverso gli accordi regionali previsti dall'art. 8, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 502/1992, modalità differenziate di erogazione delle prestazioni, nonché di svolgimento di una pluralità di servizi resi al cittadino finalizzate al miglioramento dell'assistenza;

PRESO ATTO del Protocollo d'intesa del 5 agosto 2021 stipulato tra il Ministro della Salute, il Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite (di seguito il Protocollo d'intesa nazionale);

CONSIDERATO che il Protocollo d'intesa nazionale appena richiamato, nelle more della ulteriore ed indispensabile implementazione della campagna di vaccinazione, e al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nei confronti della popolazione, quale misura eccezionale e temporanea funzionale al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto, ha definito i costi e stabilito le priorità di somministrazione dei test antigenici rapidi in favore dei minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni;

CONSTATATO che il protocollo d'intesa nazionale garantisce fino al 30 settembre 2021 la somministrazione da parte delle farmacie convenzionate dei test antigenici rapidi secondo i criteri di priorità e di contribuzione alla spesa ivi definiti;

RICHIAMATO il protocollo per l'esecuzione di test antigenico rapido in farmacia per la sorveglianza Covid-19 del 2 febbraio 2021, stipulato tra la Regione Friuli Venezia Giulia e Federfarma, Assofarm e Farmacieunite (di seguito il protocollo regionale), ratificato con Delibera n. 188 del 12 febbraio 2021 e allegato alla stessa;

CONSIDERATO che il protocollo regionale prevedeva quale costo complessivo del test, comprensivo di tutto il materiale di consumo idoneo per l'effettuazione del test antigenico rapido e della prestazione da parte del personale sanitario dedicato, un importo non superiore a € 26,00;

PRESO ATTO che il protocollo regionale ha previsto la possibilità di procedere a una revisione concertata dello stesso qualora, come successo, fossero intervenute nuove norme e/o disposizioni regionali e/o nazionali incidenti sul suo contenuto;

VISTO il protocollo nazionale che, nell'ottica di un contenimento dei prezzi, ha stabilito la remunerazione complessiva di € 15,00 per ogni test antigenico rapido eseguito, comprensivo dei costi di approvvigionamento, del materiale di consumo occorrente, degli oneri di logistica, di rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 e di ogni altro onere accessorio connesso alla esecuzione della prestazione, compreso l'atto professionale di somministrazione ed effettuazione del singolo test antigenico rapido;

PRESO ATTO del decreto del Direttore Centrale salute n. 2083/SPS del 10 agosto 2021 con cui si è disposta, nelle more delle operazioni di modifica concertata del protocollo regionale, l'immediata applicazione, fino al 30 settembre 2021, del protocollo d'intesa nazionale e, parimenti, la contestuale sospensione del protocollo regionale per i motivi nello stesso esposti a cui si rinvia;

RITENUTA la necessità di recepire immediatamente il Protocollo stipulato a livello nazionale, ut supra richiamato, e che dello stesso venga data attuazione in considerazione dei motivi esposti nel decreto del Direttore Centrale salute n. 2083/SPS del 10 agosto 2021 e dei relativi vantaggi economici per l'utenza e minori costi per la Regione;

VISTA la legge regionale del 6 agosto 2021, n. 13, recante "Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26", in particolare ai commi dal 12 al 17, dell'art. 8, con cui sono stanziati risorse regionali per l'abbattimento dei costi dei tamponi per le categorie di beneficiari e finalità indicate nella norma stessa;

DATO ATTO che dall'attuazione della norma regionale ut supra richiamata, la Regione comparteciperà per le categorie indicate nella norma all'abbattimento ulteriore del costo della prestazione siccome prevista nel Protocollo d'intesa nazionale del 5 agosto sopra richiamato;

TUTTO CIÒ PREMESSO e considerato, su proposta dell'Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di prendere atto e recepire il Protocollo d'intesa nazionale del 5 agosto 2021 stipulato tra il Ministero della Salute, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite, ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge del 23 luglio 2021, n. 105, che viene allegato al presente provvedimento (Allegato 1) con conseguente sua immediata applicazione sul territorio regionale;
2. di dare attuazione al Protocollo di cui al punto 1 e di prendere atto del decreto del Direttore Centrale salute n. 2083/SPS del 10 agosto 2021, che viene allegato al presente provvedimento (Allegato 2);
3. di disporre la sospensione del Protocollo allegato alla DGR 188/2021 nonché di apportare allo stesso in maniera concertata le ulteriori eventuali modifiche che si rendano necessarie in recepimento di ulteriori norme regionali o nazionali che dovessero intervenire nel merito;
4. di disporre che, in attuazione della norma regionale contenuta nell'articolo 8, commi 12 e 13, della legge regionale del 6 agosto 2021, n. 13, recante "Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26", la Regione Friuli Venezia Giulia assuma a proprio intero carico la quota di compartecipazione prevista nel Protocollo d'intesa nazionale del 5 agosto 2021 rimasta a carico di minori e altri cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia in possesso della certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV2 rilasciata secondo le modalità stabilite dalla circolare del Ministero della Salute - Direzione Generale della prevenzione sanitaria del 4 agosto 2021 n. 35309;
5. di dare mandato alla Direzione competente di procedere, ai sensi dell'art. 8, comma 14, della l.r. n. 13/2021, all'applicazione di un'ulteriore misura di abbattimento, pari a Euro 3,00 (tre), a carico dell'Amministrazione Regionale della quota di contribuzione alla spesa disposta dal Protocollo d'intesa nazionale del 5 agosto 2021 a carico dell'utente minore di età tra i 12 e i 18 anni, che non sia in possesso della certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV2;
6. di incaricare la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità di fornire le indicazioni operative che dovessero rendersi necessarie per dare attuazione alla presente deliberazione;
7. di applicare per l'attuazione di quanto sopra disposto la copertura finanziaria disposta dal comma 17 dell'articolo 8 della l.r. n. 13/2021.
8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: FEDRIGA

IL SEGRETARIO GENERALE: CORTIULA

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA IL MINISTRO DELLA SALUTE, IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER
L'ATTUAZIONE E IL COORDINAMENTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO
E CONTRASTO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19,
FEDERFARMA, ASSOFAARM E FARMACIEUNITE AI SENSI DELL'ARTICOLO
5 DEL DECRETO-LEGGE 23 LUGLIO 2021 N. 105

- VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, in particolare, l'articolo 1, comma 418, che dispone *“I test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza.”* e l'articolo 1, commi 452 che dispone: *“In deroga all'articolo 124, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti applicabili di cui alla direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, o al regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, e ad altra normativa dell'Unione europea applicabile e le prestazioni di servizi strettamente connesse a tale strumentazione sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2022”*
- VISTA** la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 21 gennaio 2021, n. 5451/21 per l'uso e la validazione di test antigenici rapidi ed il mutuo riconoscimento dei risultati dei test per COVID-19 in ambito UE;
- VISTI** i protocolli e le linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante *“Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;
- VISTO** il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, ed in particolare l'articolo 9, recante *“Certificazioni verdi COVID-19”*, il quale al comma 1, lettera d), definisce *“test antigenico rapido: il test basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) mediante immunodosaggio a flusso laterale, riconosciuto dall'autorità sanitaria ed effettuato da operatori sanitari o da altri soggetti reputati idonei dal Ministero della salute”*;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021, concernente *“Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”*;
- VISTO** l'articolo 34, comma 9-quater, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106;
- VISTO** il decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105 e, in particolare:
- gli articoli 3 e 4 - di modifica e integrazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 - che consentono ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, l'accesso ai servizi e alle attività ivi puntualmente elencati;
 - l'articolo 5 recante *“Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi”*, che dispone *“1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce d'intesa con il Ministro della salute un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lett.*

d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni. 2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al comma 1 è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3”;

- VISTO** l'articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “*Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale*”;
- VISTO** il “*Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione*”, a cura di INAIL del 23 aprile 2020;
- CONSIDERATO** che, nelle more della ulteriore ed indispensabile implementazione della campagna di vaccinazione, è prioritaria l'esigenza di ampliare massimamente le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nei confronti della popolazione, quale misura funzionale al contenimento e al contrasto dell'emergenza epidemiologica in atto;
- CONSIDERATO** che l'implementazione dell'esecuzione dei test antigenici rapidi (ed il conseguente rilascio della certificazione verde COVID-19) con i relativi costi sostenuti in quota parte dallo Stato - come stabilito nel seguito del presente Protocollo - si pone come misura eccezionale e temporanea nelle more del completamento della campagna vaccinale in essere per il contrasto all'epidemia da SARS-CoV-2, ed è pertanto assicurata in termini di attenzione sociale e di contenimento dei costi a carico delle persone, con particolare riguardo ai minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, come previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;
- CONSIDERATO** che le farmacie convenzionate sono parte integrante del Servizio sanitario nazionale e presidi sanitari di rilievo che, in un'ottica di prossimità e nell'ambito della Farmacia dei servizi - ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, recante “*Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69*” - propongono alle persone, tramite approcci proattivi, l'adesione a servizi di assistenza sanitaria rivolti alla cronicità ed alla prevenzione;
- CONSIDERATO** che l'offerta della somministrazione dei test antigenici rapidi è garantita sull'intero territorio nazionale da parte delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale nell'ambito delle prestazioni eseguite a norma del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153;
- SENTITA** la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
- SENTITO** il parere della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani.

Tutto quanto sopra premesso le Parti firmatarie del presente protocollo concordano:

- di garantire, fino al 30 settembre 2021, da parte delle farmacie convenzionate a norma dell'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, la somministrazione dei test antigenici rapidi tra quelli ammissibili per l'emissione della certificazione digitale come da elenco approvato dall'ECDC, secondo i seguenti criteri di priorità e di contribuzione alla spesa, volti ad agevolare le persone che fruiscono di assistenza sanitaria in Italia:
 - a) somministrazione, a richiesta, di test antigenici rapidi a favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni, con oneri a carico degli utenti nella misura di € 8,00 per ogni test antigenico rapido eseguito;
 - b) somministrazione, a richiesta, di test antigenici rapidi a favore della popolazione di età maggiore o uguale a 18 anni, con oneri a carico degli utenti nella misura di € 15,00 per ogni test antigenico rapido eseguito;
- di riconoscere alle farmacie una quota di contribuzione a carico dell'Amministrazione pubblica pari a € 7,00 esclusivamente per ogni test antigenico rapido eseguito a favore di minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni. Conseguentemente, la remunerazione complessiva della farmacia pari ad euro 15,00 (quindici/00) (IVA esente) per ogni test antigenico rapido somministrato è data dalla sommatoria della quota di contribuzione alla spesa da parte dell'utente (pari a € 8,00) e della quota a carico dell'Amministrazione pubblica (pari a € 7,00) per ogni test antigenico rapido eseguito;
- che la remunerazione complessiva di € 15,00 per ogni test antigenico rapido eseguito si intende comprensiva dei costi di approvvigionamento dei test antigenici rapidi, del materiale di consumo occorrente (guanti, camici, DPI), degli oneri di logistica, di rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 e di ogni altro onere accessorio strettamente connesso all'esecuzione della prestazione, nonché dell'atto professionale di somministrazione ed effettuazione del singolo test antigenico rapido;
- che, a norma dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 recante *"Servizi per la raccolta e la gestione delle informazioni necessarie per la generazione delle certificazioni verdi COVID-19 di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo"*, le farmacie somministreranno esclusivamente le tipologie di test antigenici rapidi riconosciute come valide dall'*Health Security Committee* dell'Unione europea, anche ai fini dell'emissione dei certificati digitali europei COVID (già *Digital Green Certificate*) e della correlata alimentazione della piattaforma nazionale-DGC attraverso l'interconnessione con il Sistema Tessera Sanitaria, il cui elenco viene aggiornato dal Ministero della salute;
- che l'approvvigionamento dei test antigenici rapidi non avverrà a cura e spese della Struttura Commissariale all'emergenza COVID-19;
- che le attività di eventuale prenotazione, di gestione delle agende degli appuntamenti e di esecuzione dei test antigenici rapidi verranno eseguite autonomamente, da parte delle farmacie, secondo i programmi di individuazione della popolazione target, conferendo comunque priorità alle persone minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni;
- che le farmacie che intendono aderire alla campagna di somministrazione dei test antigenici rapidi dovranno provvedere alla compilazione, secondo apposita procedura informatizzata, dell'apposito modulo (*fac-simile* in Allegato 1) reperibile sul sistema Tessera Sanitaria. L'informazione della citata adesione sarà resa disponibile, per gli aspetti di competenza alle rispettive Regioni/Province Autonome, alle Aziende sanitarie territorialmente competenti, agli Ordini provinciali dei farmacisti, all'Associazione provinciale Federfarma o Coordinamenti regionali Assofarm o all'Associazione FarmacieUnite e alla Struttura Commissariale per l'emergenza COVID-19;

- che la somministrazione dei test antigenici rapidi in farmacia avverrà direttamente da parte dei farmacisti ovvero da parte di personale sanitario abilitato (infermiere, biologo) all'uopo individuato dal titolare o direttore tecnico della farmacia;
- che l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Protocollo e il connesso iter tecnico-amministrativo avvengano conformemente a quanto stabilito nell'Allegato 2, con particolare riguardo ai requisiti garantiti dalla farmacia per la somministrazione dei test antigenici rapidi, alle opportune misure per garantire la sicurezza e la riservatezza degli assistiti, nonché al puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui al DPCM 17 giugno 2021;
- che la corresponsione della remunerazione verrà effettuata a consuntivo alle farmacie sulla base del numero dei test antigenici rapidi somministrati, in relazione alle rilevazioni effettuate dal sistema Tessera Sanitaria, indipendentemente dalla AUSL di assistenza sanitaria delle persone, attraverso i dati forniti direttamente dalle farmacie o per il tramite dei sistemi informativi regionali. Le Amministrazioni territoriali, destinatarie delle risorse trasferite dal Commissario straordinario a norma dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, provvedono alla liquidazione della spesa a favore delle farmacie sulla base delle rilevazioni riepilogative dei test antigenici rapidi somministrati fino al 30 settembre 2021 risultanti dal sistema Tessera Sanitaria e in coerenza con la procedura da concordare all'uopo dalla Struttura Commissariale all'emergenza COVID-19, di concerto con il Ministero della Salute e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. La liquidazione della spesa a favore delle farmacie avverrà, da parte delle aziende sanitarie locali, a seguito di approvazione di apposito documento contabile ovvero nell'ambito della distinta contabile riepilogativa (esponendo la cifra nel rigo dei servizi usualmente prestati), mediante pagamento di fatturazione elettronica del servizio reso, entro e non oltre il 31 dicembre 2021;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto-legge 18/2020, la misura di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) del decreto legge 19/2020, ossia la quarantena precauzionale per i soggetti che sono venuti a contatto con casi conclamati di COVID-19 e la derivante sospensione del servizio o chiusura precauzionale dell'esercizio, non si applica alle farmacie ove sono stati eseguiti i test antigenici rapidi nei confronti di soggetti poi risultati positivi al COVID-19;
- che la Struttura Commissariale all'emergenza COVID-19 effettui un monitoraggio, su base almeno settimanale, dell'effettiva implementazione e realizzazione delle attività di cui al presente accordo, anche tenendo conto dei dati disponibili al Sistema Tessera Sanitaria.

Il presente Protocollo d'intesa è valido dalla data della sua sottoscrizione e fino al 30 settembre 2021, a norma dell'articolo 5 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 e l'elenco delle farmacie aderenti sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Commissario Straordinario all'emergenza COVID-19.

Il Ministro della Salute
On. Roberto SPERANZA

Il Commissario Straordinario per l'emergenza COVID-19
Gen. C.A. Francesco Paolo FIGLIUOLO

Il Presidente della Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani (FEDERFARMA)
dott. Marco COSSOLO

Il Presidente della Federazione delle Aziende e servizi socio-farmaceutici (A.S.SO.FARM.)
dott. arch. Venanzio GIZZI

Il Presidente di FarmacieUnite
dott. Franco Gariboldi MUSCHIETTI

Allegato 1

MODULO DI ADESIONE**SOMMINISTRAZIONE DEI TEST ANTIGENICI RAPIDI**

fac-simile modulo editabile su sistema Tessera Sanitaria

Io sottoscritto, Dr. / Dott.ssa _____

titolare o direttore tecnico o legale rappresentate della farmacia _____

Indirizzo della farmacia _____

Comune _____

Provincia _____

Azienda Sanitaria di riferimento _____

DICHIARO

- di aderire, senza possibilità di recedere sino al 30 settembre 2021, al Protocollo di Intesa, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, sottoscritto dal Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 d'intesa con il Ministro della Salute e le associazioni di categoria per la somministrazione in farmacia di test antigenici rapidi;
- di accettare la designazione a Responsabile del trattamento dei dati aderendo alle clausole disciplinate con atto separato che dichiaro di conoscere e di aver letto in tutte le sue parti.
- di impegnarmi a praticare il prezzo massimo al pubblico di € 8,00 per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni e € 15,00 per gli utenti di età maggiore o uguale a 18 anni;
- di impegnarmi all'invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, dei dati dei test antigenici rapidi effettuati (specificando in particolare il codice della farmacia e il codice del test effettuato, nonché la segnalazione dei test effettuati ai sensi dell'art. 34, comma 9-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106), secondo le modalità previste dal DPCM 17 giugno 2021 inerente agli aspetti tecnici relativi al Sistema Tessera Sanitaria, ovvero secondo quanto previsto dai sistemi/portali regionali in coerenza con quanto previsto dal Sistema Tessera Sanitaria, nonché di essere consapevole che la mancata trasmissione dei citati dati determinerà l'impossibilità di ricevere il contributo dello Stato previsto dal Protocollo di Intesa;
- che il dott./i dott. _____
procederanno alla somministrazione dei test antigenici rapidi.
- di essere in possesso degli apprestamenti occorrenti sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza per la corretta conduzione delle attività di somministrazione dei tamponi antigenici rapidi come stabilito dall'articolo 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021).

Data _____

Firma _____

Allegato 2

MISURE DI SICUREZZA PER EFFETTUARE TEST ANTIGENICI RAPIDI PER IL RILASCIO DI CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19**Le misure di sicurezza**

In aggiunta all'applicazione delle ordinarie misure di prevenzione igienico-sanitarie stabilite dalla normativa di settore, si prevede quanto segue.

Farmacia

- Fermo restando il ruolo attivo della Farmacia come diffuso presidio sanitario territoriale in sinergia con il Servizio Sanitario Nazionale, in adesione a quanto stabilito dal decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la partecipazione al progetto è volontaria e valorizza il coinvolgimento dei singoli farmacisti;
- durante lo stato di gravidanza e di allattamento la farmacista e/o il personale sanitario abilitato (infermiera, biologa) si astengono dallo svolgimento delle attività previste dal presente accordo;
- in caso di positività al test SARS-CoV-2 o se affetto/a da sintomatologia compatibile con COVID-19 ovvero da comprovate patologie, il/la farmacista e/o il personale sanitario abilitato (infermiere, biologo) si astengono dallo svolgimento delle attività previste dal presente accordo;
- il test si svolge preferibilmente su appuntamento;
- gli eventuali appuntamenti per la somministrazione del test antigenico rapido sono fissati con un intervallo tra una persona e l'altra adatto a garantire la corretta conduzione delle somministrazioni dei test in termini di adeguatezza sotto il profilo igienico-sanitario e di tutela di riservatezza degli utenti;
- il/la farmacista incaricato/a della somministrazione del test antigenico rapido indossa adeguati dispositivi di protezione individuale: mascherina FFP2/KN95 (la mascherina deve coprire bene il naso, la bocca e il mento e deve aderire perfettamente), guanti monouso, camice monouso o sovracamice (da sostituire ogni volta che si accerti la positività dell'utente sottoposto a test), protezione oculare (visiera/occhiali);
- il/la farmacista esegue il test antigenico rapido secondo le modalità riportate nella scheda tecnica del prodotto in uso: durante l'esecuzione del test devono essere seguite con cura le istruzioni del produttore per la raccolta del campione biologico e la manipolazione sicura dello stesso;
- l'igiene delle mani prima e al termine della singola somministrazione del test antigenico rapido deve essere eseguita accuratamente, con soluzione idroalcolica;
- la farmacia provvede alla tempestiva registrazione e tracciabilità dei dati dell'utente, compreso l'esito – sia positivo che negativo – dei test rapidi negli applicativi predisposti all'uso dai Servizi sanitari regionali per il successivo inserimento nel Sistema di Biosorveglianza per SARS-CoV-2;
- in caso di esito positivo del test antigenico rapido, il farmacista provvede a darne immediata comunicazione all'utente e ad attivare le procedure previste;

Utente

- non deve avere avuto, negli ultimi 10 giorni, contatti stretti con persone affette da Covid-19, non deve avere febbre superiore a 37,5°C, non deve presentare sintomatologia respiratoria (o assimilabile: es., anosmia);
- deve rispettare le misure di prevenzione vigenti e quindi: osservare le disposizioni per il distanziamento fisico, indossare la mascherina, igienizzarsi le mani, farsi controllare la temperatura corporea subito prima dell'esecuzione del test (in caso di temperatura superiore a 37,5°C, non sarà possibile eseguire il test), abbassare la protezione respiratoria solo al momento dell'effettuazione del prelievo di campione biologico e riposizionarla subito dopo;
- nel caso di somministrazione del test antigenico rapido nei confronti di un minore/incapace il test sarà condotto in presenza del genitore/tutore/soggetto affidatario, previa compilazione del modulo in Allegato 3.

Ambienti

- Per l'esecuzione del tampone rapido è necessaria l'applicazione delle normali procedure di sanificazione degli ambienti sanitari previste durante la pandemia da SARS-CoV-2: assicurare la pulizia e la disinfezione dell'area utilizzata con disinfettanti a base di alcoli o di ipoclorito di sodio. Non è necessaria una sanificazione straordinaria dell'ambiente;
- privilegiare l'esecuzione del test in un ambiente dedicato o separato dal locale vendita, o con modalità che comunque garantiscano la riservatezza e la sicurezza necessaria; in alternativa, eseguire il test a farmacia chiusa; l'eventuale ambiente esterno può essere costituito da strutture mobili temporanee o da locali idonei in utilizzo alla farmacia medesima e deve essere ricompreso nella circoscrizione farmaceutica prevista in pianta organica di pertinenza della stessa farmacia; l'istallazione di strutture mobili temporanee può avvenire, oltre che su suolo privato, su suolo pubblico previo accordo con l'Amministrazione proprietaria e in modo tale che gli oneri dell'occupazione temporanea, stante la valenza sanitaria della misura in oggetto, non ricadano sulle farmacie richiedenti o sul SSN;
- esporre un avviso all'ingresso della farmacia o del locale separato dedicato alla somministrazione dei test antigenici rapidi con chiare istruzioni sulle modalità di accesso e il numero massimo di persone che possono accedervi;
- garantire la presenza nell'area di indicazioni per l'igiene delle mani e per il distanziamento fisico;
- assicurare la disponibilità di soluzione idroalcolica igienizzante;
- garantire che l'area dove avviene la somministrazione del test antigenico rapido abbia poche superfici ad alta frequenza di contatto e offra la possibilità di una rapida disinfezione.

Rifiuti

- assicurare lo smaltimento dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e dei materiali di consumo in un contenitore per rifiuti appropriato, secondo quanto prescritto dal quadro normativo vigente;
- identificare uno spazio idoneo accessibile solo al personale autorizzato per il deposito temporaneo dei contenitori in attesa del ritiro;
- predisporre contenitori speciali per materiale infetto categoria B (UN 3291), che dovranno essere periodicamente prelevati e smaltiti da società autorizzate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- per quanto concerne le modalità di smaltimento dei reagenti e dei materiali di consumo per l'effettuazione del test rapido, occorre seguire scrupolosamente le istruzioni del produttore; quanto precede vale anche per la manutenzione e la sanificazione dell'eventuale strumento di lettura.

Tracciatura informatica

- Il/la farmacista provvede alla tracciatura dei test antigenici rapidi eseguiti accedendo al sistema informatico Tessera Sanitaria con le proprie credenziali, anche per il tramite dei sistemi informativi regionali, nel rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dal DPCM 17 giugno 2021, anche ai fini del rilascio delle certificazioni verdi COVID-19 (specificando in particolare il codice della farmacia e il codice del test effettuato, nonché la segnalazione dei test effettuati ai sensi dell'art. 34, comma 9-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021, n. 106) e secondo quanto descritto nel disciplinare tecnico in allegato 4, inerente agli aspetti tecnici relativi alle specifiche del Sistema Tessera Sanitaria, ovvero secondo quanto previsto dai sistemi/portali regionali in coerenza con quanto previsto dal Sistema Tessera Sanitaria;
- l'attività di rendicontazione e remunerazione per i test antigenici rapidi eseguiti avviene mediante rilevazione informatica per il tramite del sistema Tessera Sanitaria e regolati, con l'Azienda sanitaria territorialmente competente, secondo le procedure e regolamentazioni vigenti.

Le presenti disposizioni si intendono completamente esaustive degli obblighi e adempimenti posti a carico delle farmacie per la corretta esecuzione del servizio di somministrazione dei test antigenici rapidi e il rispetto delle stesse garantisce la piena legittimità dell'attività svolta.

Allegato 3**MODULO DI CONSENSO ALLA PARTECIPAZIONE DI MINORE/INCAPACE
ALL'ESECUZIONE DEL TEST ANTIGENICO RAPIDO IN FARMACIA PER IL RILASCIO
DI CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19**

Io sottoscritto/a _____ (nome) _____ (cognome) _____

residente in _____ Via _____

documento di riconoscimento _____

in qualità di (genitore, tutore, soggetto affidatario) di:

(nome) _____ (cognome) _____

nato/a a _____ il _____

acconsento alla sua partecipazione all'esecuzione del test antigenico rapido per la rilevazione del contagio da SARS-CoV-2.

Firma _____ data _____

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIADIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI
E DISABILITÀtel + 39 040 377 5551
fax + 39 040 377 5523salute@certregione.fvg.it
salute@regione.fvg.it
I - 34124 Trieste, riva Nazario Sauro 8

Oggetto: Protocollo d'intesa per la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a prezzi contenuti tra Ministero della Salute, Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 23 luglio 2021, n.105. Applicazione.

Il Direttore centrale

Visto il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 rubricato "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 rubricato "Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi"

Visto in particolare l'articolo 5, comma 1 e 2 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 che dispone quanto segue: 1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni. 2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al comma 1, e' autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3.

Dato atto che in attuazione delle disposizioni *ut supra* richiamate in data 5 agosto 2021 il Ministro della Salute, il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid-19, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite hanno siglato il Protocollo d'intesa per la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 da intendersi qui integralmente richiamato ed a cui si rinvia.

Richiamata la delibera giuntale n. 188 dd. 12 febbraio 2021 rubricata: "L.178/2020, art. 1, comma 418 e comma 419. Ratifica del protocollo per l'esecuzione di test antigenico rapido in farmacia per la sorveglianza COVID-19, sottoscritto in data 2 febbraio 2021" ed in particolare il punto 2 del dispositivo con cui la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità viene incaricata di fornire indicazioni operative che dovessero rendersi necessarie per l'attuazione della deliberazione in argomento nonché di effettuare una eventuale revisione concertata del Protocollo, qualora necessaria a seguito di ulteriori norme / disposizioni regionali e/o nazionali che dovessero intervenire in merito.

Dato atto che il Protocollo regionale allegato alla delibera giuntale sopra richiamata dispone che *“in ogni caso qualora dovessero intervenire ulteriori norme / disposizioni regionali e/o nazionali che possano incidere sul presente protocollo, quest'ultimo potrà essere oggetto di concertata revisione”*.

Dato atto che il Protocollo nazionale adottato in attuazione dell'articolo 5 del decreto legge n. 105/2021 interviene – fino al 30 settembre 2021 - sulle materie disciplinare dal Protocollo regionale per quanto concerne il costo della prestazione e modalità di erogazione della stessa.

Ritenuto quindi di dare atto dell'immediata applicabilità del Protocollo nazionale e della relativa adesione allo stesso da parte delle farmacie regionali, come peraltro già indicato con propria nota prot. 23465 dd. 10 agosto 2021

Dato atto della necessità di intervenire a modificare in via concertata il Protocollo regionale in senso conforme a quanto disciplinato dal Protocollo nazionale e di avvenuto primo incontro con le rappresentanze di categoria per addivenire a modifica dello stesso in data 9 agosto 2021.

Dato atto del conseguente superamento del Protocollo regionale che deve intendersi di fatto sospeso per motivi di economicità pubblica atteso il vantaggio derivante dall'attuazione del Protocollo nazionale

decreta

sulla base delle motivazioni espresse in premessa:

1. che il Protocollo d'intesa per la *somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2* adottato in attuazione dell'articolo 5 del decreto legge n. 105/2021 trova immediata attuazione fino al 30 settembre 2021;
2. che il Protocollo ad 1) interviene sulle materie disciplinare dal Protocollo regionale allegato alla DGR n. 188 dd. 12.2.2021 per quanto concerne il costo della prestazione e modalità di erogazione della stessa e che pertanto tale Protocollo regionale necessita di modifica concertata in senso conforme a quanto statuito dal Protocollo nazionale;
3. il superamento del Protocollo regionale che deve intendersi di fatto sospeso per motivi di economicità pubblica atteso il vantaggio derivante dall'attuazione del Protocollo nazionale;
4. di proseguire negli incontri con le categorie di rappresentanza delle farmacie a modifica del Protocollo regionale;
5. di disporre l'invio del presente provvedimento alle aziende sanitarie e alle associazioni di categoria.

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott.ssa Gianna ZAMARO
(F.to digitalmente)